

Comune di Alassio

Provincia di Savona

Il Revisore Unico dei Conti

Verbale N. 7 del 29/11/2024

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla PREINTESA al CCDI 2024 Parte Economica, sottoscritta in data 27/11/2024.

IL REVISORE

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale ha approvato con la deliberazione n. 54 del 26/09/2024 la nomina del Revisore unico dei conti *per il triennio 2024/2027 (01/10/2024-30/09/2027)*;

VISTO il *Documento Unico di Programmazione – DUP 2024/2026* approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 72 del 16/11/2023, integrato con la Nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, con la deliberazione consiliare n. 13 del 27/02/2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2024, con la quale si è approvato il *Bilancio di previsione 2024/2026*, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 21/03/2024, con la quale si è approvato il PEG 2024/2026, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 15/04/2024, con la quale si è approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTO il *Rendiconto 2023*, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 19 del 09/04/2024;

VISTO:

- l'art. 239 del Tuel sulle funzioni e i compiti dell'organo di revisione;
- che dall'art. 103 all'art. 109 del Regolamento di Contabilità dell'Ente sono disciplinate le attribuzioni dell'organo di revisione economico finanziario;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 103 del 15/04/2024 di approvazione del *Piano della performance 2024/2026*;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 132 del 12/02/2015 di approvazione del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 e la G.C. n. 321 del 06/12/2017 di "Adesione all'intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici tra Prefettura di Savona - Ufficio territoriale del Governo - Enti Locali ed Associazioni di categoria.";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 23.04.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono state emanate le direttive per la contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale dei livelli per l'anno 2024;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 02.05.2024 all'oggetto "*Costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dei livelli anno 2024. Determinazione provvisoria.*";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 29.08.2024, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: *“Contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2024 personale dei livelli – Contributi per l’integrazione delle liste elettorali in ANPR – Decisioni conseguenti”*;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 14.11.2024, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: *“G.C. n. 112 del 23.04.2024 all’oggetto: “Contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2024 personale dei livelli – Autorizzazione a contrattare ed indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica. Integrazione”* che, preso atto delle risultanze della trattativa volta alla sottoscrizione della contrattazione decentrata integrativa, ha fornito ulteriori indirizzi anche in merito alla costituzione del Fondo risorse decentrate 2024, per come costituito in via provvisoria con D.D. 198 del 02.05.2024;

VISTE:

- la D.D. n. 191 del 02.05.2024 con la quale si è provveduto alla costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate per il personale dei livelli per l’anno 2024, con espressa riserva di revisione del predetto provvedimento;
- la D.D. n. 650 del 15.11.2024 con la quale si è provveduto all’integrazione alla costituzione del fondo risorse decentrate per il personale dei livelli per l’anno 2024, integrando quindi la precedente;

VISTA la PRE-INTESA al contratto collettivo decentrato integrativo dipendenti per l’anno 2024, sottoscritto in data 27/11/2024 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTE:

- la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi della pre-intesa al CCDI 2024 del personale dei livelli, e sulla previsione dei contenuti economico-finanziari e contabili della medesima pre-intesa contrattuale per l’anno 2024, è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze–Ragioneria Generale dello Stato ed illustra in maniera chiara, precisa e puntuale le informazioni;
- la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa al CCDI 2024 del personale dei livelli, relativamente alla previsione dei contenuti economico-finanziari e contabili per l’anno 2024, basato su valori e proiezioni stimati, sia sulla costituzione e sull’utilizzo delle risorse decentrate che, soprattutto, sulle definizioni delle nuove indennità e specifiche destinazioni regolate dal contratto, è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni, richieste ed applicabili;

CONSIDERATO CHE:

- la predetta relazione contiene “norma per norma” l’illustrazione di quanto disposto dalla pre-intesa al CCDI, sottoscritto in data 27/11/2024, e ricomprende l’attestazione che le disposizioni contrattuali in essa previste risultano conformi alle norme contrattuali nazionali ed alla legge;
- le relazioni, sia quella illustrativa che quella tecnico - finanziaria, illustrano ed attestano, sulla base di previsioni per l’anno 2024 e quindi, basate sulla stima di valori e proiezioni:
 - il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate;
 - i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e variabili nonché delle decurtazioni del fondo risorse decentrate effettuate negli anni pregressi;

- i criteri sul presunto utilizzo del fondo delle risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione e quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo;
- l’attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di meritocrazia e premialità;
- l’attestazione sul rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni economiche;
- la verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
- l’attestazione sulla compatibilità economico - finanziaria del fondo delle risorse decentrate con particolare riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;

EFETTUATE le verifiche “norma per norma” sulla conformità delle disposizioni contrattuali contenuti nella predetta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo alla normativa vigente ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale;

PRESO ATTO che:

- le disposizioni di ciascun articolo incluso nella predetta pre-intesa risultano essere conformi alla normativa vigente in materia ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;
- i criteri da utilizzare per le progressioni economiche sono aderenti a quanto previsto dalla *Tabella A* del CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali e rispettano il principio della selettività;
- le materie oggetto di contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del del CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali sono state correttamente contemplate nella preintesa sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale;
- in applicazione dei criteri di costituzione del fondo di cui alla contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame, la quantificazione previsionale dello stesso fondo delle risorse decentrate del personale del comparto, fondata sulla base di valori e proiezioni stimate, risulta essere entro il limite delle risorse decentrate dell’Ente, in conformità a quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
- i criteri previsti per il presunto utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2024 risultano essere in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale; in particolare, risulta essere stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse decentrate fisse del fondo; pertanto, le destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse fisse;
- è stato attestato nella relazione tecnico-finanziaria la compatibilità e coerenza economico finanziaria tra la previsione di costituzione del fondo 2024 e la previsione di utilizzo dello stesso;
- è stato attestato nella relazione illustrativa degli aspetti procedurali e normativi della pre-intesa il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità, con particolare riguardo al fatto che gli incentivi della produttività individuale e collettiva verranno erogati in coerenza con le previsioni del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017 e della consolidata giurisprudenza contabile, solo al termine del ciclo della performance, secondo il sistema di valutazione dell’Ente;

CONSIDERATO:

- che il CCNL 16.11.2022 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2024;
- che il CCNL 16.11.2022 ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
 - a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
 - b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto a loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;
- che è previsto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001";
- che inoltre, l'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art 40 bis dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";
- che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- che detto controllo va effettuato prima della pre-intesa con i sindacati e prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

PRESO DATTO che

- che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";*
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di*

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;
- che il Fondo per le Risorse Decentrate – anno 2024 è determinato come da prospetto Allegato alla determinazione dirigenziale n. 650 del 15/11/2024, e che ammonta a complessivi euro 866.661,76, di cui euro 481.209,43 per la parte stabile ed euro 385.452,33 per la parte variabile;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa fornito dal dirigente del Settore Economico Finanziario;

TUTTO CIO' PREMESSO

richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla costituzione del Fondo 2024, sulla conformità di ciascun articolo incluso nella pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo del personale 2024, alla normativa vigente in materia ed ai limiti della contrattazione collettiva nazionale e sulla compatibilità economico-finanziaria degli oneri presunti derivanti dall'applicazione della pre-intesa bilancio 2024, come da stime di valori e proiezioni contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte dall'Ente e pertanto,

ATTESTA

la compatibilità legislativa e contrattuale di ogni norma inclusa nella predetta pre-intesa sottoscritta.

Invita l'Ente a provvedere, dopo la sottoscrizione definitiva, ad effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni previste.

La Spezia, 29/11/2024

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Mario Bonelli